



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 25/15 del 2.8.2022

Procedura per l'accreditamento provvisorio delle strutture sociali, a carattere residenziale, destinate ai minori.

1. Oggetto e finalità

Il presente documento disciplina la procedura per l'accreditamento provvisorio delle strutture sociali di seguito elencate, destinate all'accoglienza, in regime residenziale, di minori fuori dalla famiglia, in carico ai competenti servizi territoriali, al fine di assicurare un quadro di regole uniformi, omogenee e trasparenti, in ordine ai criteri e alle modalità di svolgimento, da parte degli uffici competenti, delle verifiche e dei controlli preliminari al riconoscimento all'accreditamento provvisorio.

2. Ambito di applicazione

La procedura si applica alle strutture di seguito elencate:

- A.1.1 - Casa Famiglia;
- A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
- B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
- B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino.

Le strutture di cui alla lettera B2 possono ospitare anche mamme detenute con minori, a seguito di specifica disposizione emessa dall'Autorità Giudiziaria competente, sempreché ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 62/2011, concernente *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, e siano soddisfatte le ulteriori condizioni dettate dalle norme correlate in relazione a età del minore, requisiti strutturali ed altro.

3. Riferimenti normativi

La L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, recante "*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)*", all'art. 8, comma 2, lett. h), individua, tra i compiti assegnati alla Regione, il rilascio dell'accreditamento dei servizi e delle strutture.

L'art. 41, comma 1, della medesima legge, rubricato "*Accreditamento*", dispone che "*L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale*". Il comma 2, inoltre, prevede che "*I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 della citata L.R. n. 23/2005*".

Il Regolamento di attuazione di cui al citato art. 43 della L.R. n. 23/2005, approvato con D.P.Reg. 22



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

luglio 2008, n. 4, disciplina l'accreditamento nel Titolo III, Capo II, che comprende gli articoli dal 39 al 44.

Segnatamente, l'articolo 39, comma 2, stabilisce che l'accreditamento possa essere rilasciato "... alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

Condizione necessaria per richiedere l'accreditamento è l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento, che è disciplinata dalle seguenti norme:

- L.R. n. 23/2005, art. 6, comma 3, lett. f), e art. 40;
- D.P.Reg. n. 4/2008, Titolo III, Capo I, articoli dal 27 al 38;
- L.R. n. 24/2016, Parte II, Titolo I, *Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)*, Capo I, che comprende gli articoli dal 29 al 45;
- Delib.G.R. n. 49/19 del 05.12.2019, "Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 "Legge di semplificazione 2018". Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE)", Allegato A, Ricognizione dei regimi amministrativi, e B, Direttive SUAPE;
- Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, concernente "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva" della Delib.G.R. n. 38/14 del 24 luglio 2018;
- Delib.G.R. n. 2/25 del 21.1.2021, recante: "L.R. n. 23/2005, articoli 38, 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4 /2008, art. 39, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018. Strutture sociali: attuazione delle disposizioni vigenti sull'accreditamento" e Allegato concernente "Funzioni e organizzazione del nucleo tecnico per il rilascio degli accreditamenti delle strutture sociali nella regione Sardegna".

4. Procedimento per l'accreditamento provvisorio.

L'accreditamento provvisorio, oggetto della presente procedura, riguarda le strutture destinate all'accoglienza di minori, individuate nella Delib.G.R. n. 2/25 del 2021 (ed elencate al paragrafo 2), in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, resa ai sensi e in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I del D.P.Reg. n. 4/2008, che comprende gli artt. dal 27 fino al 37.

Il rappresentante legale del soggetto gestore della struttura sociale, in possesso della prevista autorizzazione al funzionamento, presenta l'istanza di accreditamento provvisorio (allegato B), indirizzata al Comune in cui insiste la struttura, competente al rilascio della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 e dell'art. 29 del D.P.Reg. n. 4/2008, nel quale, al comma 5, si precisa che: "...sono soggette all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio sanitarie”.

Le presenti norme si applicano anche alle strutture di nuova autorizzazione, rilasciata in data successiva all'approvazione del presente atto.

5. Modalità operative

5.1 Comune

L'art. 30 del D.P.Reg. n. 4/2008 individua il Comune quale soggetto responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione e al funzionamento, ivi compresi il rilascio delle concessioni autorizzazioni anche di natura sanitaria, che vengono richieste all'Azienda sanitaria locale, competente per territorio.

Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'istanza di accreditamento provvisorio da parte dei soggetti gestori delle strutture sociali, i Comuni territorialmente competenti, ovvero in cui insiste la struttura richiedente, effettueranno, in loco, le verifiche ed i controlli, di cui all'art. 32 del D.P. Reg. n. 4/2008, al fine di accertare il possesso, da parte della struttura, dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla normativa vigente.

Al termine della fase di accertamento dei requisiti, il Comune, con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio competente, adotta, un provvedimento con cui si dà atto dell'esito positivo degli accertamenti effettuati e del rispetto dei requisiti e degli standard. L'atto è trasmesso agli uffici regionali competenti.

Qualora la struttura per la quale viene chiesto l'accredimento provvisorio, non risulti in regola rispetto ai requisiti di cui all'art. 27 e seguenti del D.P. Reg. n. 4/2008, il Comune, a seguito della preliminare verifica dell'adeguatezza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, ha cura di attivare le procedure adeguate per la regolarizzazione della stessa.

Il Comune, nei confronti di queste ultime strutture, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35e seguenti del D.P.Reg. n. 4/2008, adotta un'autorizzazione provvisoria, fino a quando la stessa non dimostri di aver acquisito il possesso dei requisiti, a seguito della realizzazione del Piano di adeguamento previsto dalla normativa vigente.

Per le medesime strutture può presentarsi istanza di accreditamento provvisorio solo dopo il superamento delle difformità relative all'autorizzazione al funzionamento.

L'adeguamento delle strutture alle norme deve aver luogo entro e non oltre i seguenti termini:

- 24 (ventiquattro) mesi per gli aspetti strutturali;
- 6 (sei) mesi per gli aspetti organizzativi.

Il piano di adeguamento, corredato di cronoprogramma, viene elaborato in relazione alle tempistiche individuate dal Comune, anche in considerazione della capacità economico finanziaria dell'ente che ha la disponibilità della struttura, fermo restando il rispetto dei termini sopra indicati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.2 Regione

Il Comune, entro 15 giorni dalla sua adozione, trasmette al Servizio competente della Direzione generale delle Politiche sociali il provvedimento in cui ha attestato la congruità delle strutture ivi elencate ai requisiti strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla normativa vigente (Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008, artt. Dal 27 al 37), ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

L'elenco delle predette strutture, approvato con determinazione dirigenziale, viene aggiornato a cadenza semestrale.

Il Servizio della Direzione generale delle Politiche sociali effettua verifiche periodiche ed a campione su almeno il 5% delle strutture iscritte nell'Elenco dei soggetti accreditati provvisoriamente, delegando a tal fine il Nucleo Tecnico per l'accreditamento, istituito ai sensi della Delib.G.R. n. 2/25 del 21/01/2021.

L'accreditamento provvisorio ha una durata massima di due anni e la struttura potrà presentare istanza, secondo modalità e tempi definiti con successivo atto dalla Giunta regionale, per la trasformazione dell'accreditamento provvisorio in accreditamento definitivo.

Sarà cura della Direzione generale delle politiche sociali:

- predisporre la procedura per l'accreditamento definitivo delle strutture sociali già in possesso dell'accreditamento provvisorio;
- definire i requisiti ulteriori di accreditamento, indicati all'art. 40 del D.P. Reg. n. 4/2008 il quale, al comma 3, dispone: *“Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale”*;
- avviare gli accertamenti per l'accreditamento definitivo;
- istituire l'Albo regionale dei soggetti accreditati, a norma dell'art. 43 del D.P. Reg. n. 4/2008, all'interno del Sistema informativo SIWE.